



Roma, .....

## CONVENZIONE

A seguito dei precedenti accordi verbali, tra la Società Cinematografica CAPITOLIUM nelle persone dei Sigg. De Paulis Tullio e Ing. Ingrami Mario, ed il C.C.C., nella persona del suo Presidente Sig. Prof. Gedda Luigi, si conviene quanto appresso:

1) La CAPITOLIUM si impegna a produrre una serie di cortometraggi in occasione dell'Anno Santo. Gli argomenti di tali cortometraggi saranno scelti tra i seguenti:

- STORIA DELL'ANNO SANTO;
- TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA;
- L'ITINERARIO DEL PELLEGRINO;
- LA VISITA AL PAPA;
- IL CORPO DIPLOMATICO PRESSO LA SANTA SEDE;
- IL MONDO MISSIONARIO;
- LE SCIENZE IN VATICANO;
- LA CAPPELLA SISTINA;
- GLI ANGELI;
- I SANTI.

Resta fin d'ora inteso che la scelta degli argomenti non è tassativa e potrà essere variata di comune accordo.

2) I cortometraggi verranno presentati in Italia e all'estero con i seguenti titoli di testa:





Roma, ..... 2.

(LA SOCIETA' NOLEGGIATRICE)

presenta  
un film del C.C.C.

(TITOLO DEL FILM)  
prodotto dalla

"C A P I T O L I U M "

3) Il C.C.C. darà alla produzione i seguenti apporti:

a) la sua autorità morale per quanto concerne le relazioni con il Vaticano e con il mondo cattolico; tra l'altro interverrà tempestivamente presso le Autorità competenti dello S.C.V. al fine di ottenere i permessi necessari per effettuare in Vaticano tutte quelle riprese che si renderanno necessarie per la realizzazione dei cortometraggi.

b) Il materiale cinematografico contenuto nella propria cineteca che, a parere comune, sarà ritenuto utilizzabile nei cortometraggi. Tale materiale verrà, naturalmente, concesso gratuitamente; e verrà utilizzato nei cortometraggi in questione in esclusività.

c) Le sue relazioni in campo internazionale per il collocamento, la vendita e lo sfruttamento dei cortometraggi all'Estero.

d) Le sue relazioni per ottenere una buona distribuzione in Italia e all'Estero della edizione 16 m/m dei predetti cortometraggi.


4) La CAPITOLIUM provvederà:

a) al finanziamento necessario per la produzione dei cortometraggi, finanziamento previsto in circa venti milioni di lire. Di tale somma la CAPITOLIUM è pronta a dare dimostrazione di disponibilità bancaria.





Roma, ..... 3.



b) Ad apportare un impegno effettivo di una primaria Società di noleggio italiana che garantisca l'abbinamento dei cortometraggi suddetti con film spettacolari di vasta circolazione, che siano moralmente compatibili coi cortometraggi.

c) Ad apportare una adeguata attrezzatura tecnica, organizzativa ed artistica per una lodevole realizzazione dei cortometraggi.

5) Tra le due parti verrà eletta una "Commissione Esecutiva" composta di quattro membri, di cui due del C.C.C. e due della CAPITOLIUM. Tale Commissione avrà i seguenti compiti:

- a) Esame ed approvazione dei preventivi di lavorazione.
- b) Garantire al C.C.C. la fedele attuazione degli indirizzi convenuti per la realizzazione dei cortometraggi.
- c) Prendere ogni decisione sulle modalità della distribuzione e della propaganda.

I membri della Commissione saranno muniti di poteri adeguati per poter esplicare i compiti suddetti.


La Commissione si riunirà tutte le volte che sarà ritenuto necessario, e comunque ogni qualvolta una delle due parti lo richieda.

Dato il carattere paritetico della Commissione, in caso di mancato accordo tra le parti nelle deliberazioni, si stabilisce che per tutte le questioni che coinvolgono una qualunque responsabilità diretta od indiretta di carattere religioso e morale ci si rimetta al parere definitivo degli organi direttivi del C.C.C.; per quanto invece si riferisce alle controversie su questioni economiche relative alla produzione il parere definitivo spetterà alla CAPITOLIUM.





Roma, ..... 4.



6) In considerazione dei rispettivi apporti (come agli art. 3 e 4) resta convenuto che tutti gli incassi, i ricavi e i redditi saranno suddivisi tra la CAPITOLIUM e il C.C.C. nella misura seguente:

- 60% (sessanta per cento) alla CAPITOLIUM
- 40% (quaranta per cento) al C.C.C.

Per incasso s'intende qualsiasi provento derivante, a qualsiasi titolo, dallo sfruttamento, dalla vendita, dalla cessione dei cortometraggi, compresi i premi ordinari e gli eventuali premi straordinari di cui essi potranno godere in conformità della legge.

7) Nel caso che la CAPITOLIUM sostenga le spese di edizione per la distribuzione in Italia sia per il passo normale che per il 16 m/m, resta inteso che tali somme verranno trattenute, a rimborso, sui primi incassi. Analogamente per tutte le spese relative all'eventuale approntamento di controtipi, lavander, copie positive necessarie per la cessione all'Estero dei cortometraggi.

8) La scelta dei registi, dei collaboratori artistici e del personale tecnico spetterà alla Commissione di cui all'art. 5.

Resta inteso che l'approvazione delle sceneggiature e della copia campione dei cortometraggi spetta al C.C.C. che dovrà dare il suo nulla osta definitivo entro otto giorni dalla consegna della sceneggiatura o dalla visione della copia campione. In mancanza di tale nulla osta ogni atto compiuto dalla CAPITOLIUM deve intendersi come una contravvenzione al presente accordo.





Roma, .....

5.

9) Le spese di pubblicità e di propaganda per la distribuzione in Italia sono a carico della CAPITOLIUM; quelle per l'Estero a carico del C.C.C.

10) Pur riconoscendo al C.C.C. una priorità nella effettuazione delle vendite all'Estero, anche la CAPITOLIUM ha la facoltà di interessarsi di tali vendite nell'interesse comune. Nel caso di due offerte differenti proposte rispettivamente dal C.C.C. e dalla CAPITOLIUM prevarrà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a meno che gravi ragioni di ordine morale non inducano a seguire un diverso criterio.

Nel caso che per effettuare vendite all'estero si dovessero corrispondere provvigioni a mediatori, procuratori d'affari o, comunque a terzi, tali provvigioni verranno ordinariamente detratte dal prezzo di cessione dopo di che si procederà alla ripartizione secondo le percentuali stabilite dall'art. 6. Deciderà in merito, di volta in volta la Commissione Esecutiva di cui all'art. 5.

11) Il presente accordo ha termine il 31 dicembre del 1949. Naturalmente tale scadenza si riferisce all'attività di produzione; mentre resta inteso che per tutto quel che riguarda i redditi derivanti dallo sfruttamento in Italia e all'Estero, l'impegno dura fino a che i cortometraggi non avranno esaurito il loro ciclo di sfruttamento commerciale che comunque non potrà essere inferiore ai dieci anni.


12) Il C.C.C. si impegna a non stringere accordi analoghi con altre Società o persone che intendessero realizzare la stessa serie di cortometraggi che saranno scelti di comune accordo come all'art. 1. Resta però egualmente inteso che il C.C.C. rimane completamente libero di attuare direttamente quelle eventuali iniziative che gli potessero essere commesse dalla Superiore Autorità Ecclesiastica.





Roma, .....

6.



13) Nel caso di cessazione, di trasformazione o di cessione a terzi della CAPITOLIUM, resta inteso che il C.C.C. vanterà sui cortometraggi prodotti in virtù del presente accordo un diritto di proprietà pari al 40% (quaranta per cento) del valore dei cortometraggi stessi, per cui chiunque subentri alla CAPITOLIUM è tenuto a rispettare tutti i termini del presente accordo.

14) Se la Società CAPITOLIUM avrà adempiuto agli obblighi contrattuali secondo lo spirito e la lettera del presente accordo, il C.C.C. consentirà ad una proroga o ad un rinnovo della presente Convenzione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e relativamente alla produzione di un numero di cortometraggi non inferiore a sei.

Roma li 29 ottobre 1948